

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
- II REPARTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO -
- 2° Ufficio -

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/a – 00187 Roma

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it

Posta elettronica certificata: sgd@postacert.difesa.it

PdC: Funz. Amm. Lilia Prastaro

Tel: 3/4166; r2u2s2@sgd.difesa.it

All.:2

OGGETTO: Ulteriori indicazioni in ordine all'istituto dello *split payment* introdotto dall'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015. Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate.

A:

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito: Nota Prot. nr. M_D GSGDNA 0024148 01-04-2015.

^^^^^^^^^^^^^^

1. Come noto, la legge di stabilità per il 2015 (*L. 23 dicembre 2014 nr. 190*) ha introdotto, nel *D.P.R. 633/1972* (recante la disciplina in materia di Iva), *l'art. 17-ter*, a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni che abbiano acquistato beni e servizi, senza rivestire la qualità di soggetto passivo dell'Imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all'Erario l'Iva relativa alle cessioni in parola ("*split payment*"), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta.

Tale disposizione è stata seguita da due Decreti ministeriali attuativi, adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente in data 23 gennaio 2015 e 20 febbraio 2015, e da una serie di istruzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 1/E del 9 febbraio 2015 e la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, ai cui contenuti lo scrivente ha fatto riferimento, per gli aspetti di precipuo interesse, nel diramare a sua volta, con la circolare a seguito, prime indicazioni in merito all'attuazione del nuovo istituto.

2. Recentemente, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo del nuovo istituto e a taluni adempimenti ad esso connessi.

Il citato provvedimento, nel confermare talune delle soluzioni alle problematiche applicative prospettate dallo scrivente nella circolare a seguito, ha precisato ulteriori aspetti potenzialmente rilevanti per le stazioni appaltanti.

3. Pertanto, nel rinviare Codesti Organismi ad una puntuale ed attenta lettura della circolare in oggetto, che si allega, si evidenziano, in tale sede, i seguenti profili di potenziale interesse:

- in merito all'ambito oggettivo di applicazione dello *split payment*, l'Agenzia puntualizza che lo stesso è suscettibile di applicazione con riguardo a tutte le tipologie

di acquisto effettuato dalle Pubbliche amministrazioni, ovvero sia nell'ambito non commerciale in veste istituzionale, che nell'esercizio dell'attività d'impresa, sebbene il versamento dell'imposta dovrà avvenire con modalità diverse nei due casi;

- l'Agenzia, inoltre, esprime l'avviso che il meccanismo in parola non "sia applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore". A titolo esemplificativo, la stessa cita il caso in cui il fornitore abbia già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli ed - in forza di una disciplina speciale - trattenga lo stesso, versando alla PA un importo netto.

Si ritiene, che alla luce di tale previsione ed in forza della disciplina speciale dettata, per i negozi di permuta in ambito Difesa, dall'art. 545 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 (recante il *Codice dell'ordinamento militare*) e dagli artt.569-574 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90 (recante il *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*), anche quest'ultimo tipo di attività negoziale possa ritenersi esclusa dall'applicazione dello split payment, nella misura in cui la stessa si esaurisca nella "compensazione" tra prestazione del fornitore e controprestazione, non in denaro, dell'Amministrazione, tra loro esattamente equivalenti. Resterà invece soggetto al meccanismo dello split payment l'eventuale prezzo che l'Amministrazione dovesse pagare al fornitore a titolo di conguaglio, per il minor valore della propria controprestazione.

- Dopo aver ribadito che, come noto, il meccanismo dello split payment non si applica ai casi di *reverse charge*, nei quali l'Amministrazione riveste la qualità di soggetto passivo IVA, l'Agenzia prende in considerazione l'ipotesi, possibile, in cui la PA acquisti beni e servizi destinati in parte alla propria sfera commerciale e soggetti al reverse charge ed in parte alla propria sfera istituzionale, e, dunque, interessati dallo split payment (riportando l'esempio dei servizi di pulizia di edifici). In tal caso, la circolare in oggetto precisa che la PA dovrà individuare, in base a criteri oggettivi, e comunicare al fornitore la quota-parte del bene o servizio da destinare alla sfera commerciale a cui si applicherà il meccanismo del reverse charge, e la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, a cui si applicherà l'istituto dello split payment;
- Dal meccanismo dello split devono ritenersi escluse anche le operazioni certificate attraverso fattura semplificata ai sensi dell'art. 21-bis del D.P.R. 633/1972, e, dunque, fatture di ammontare complessivo non superiore a €100, purché non relative alle cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all'art. 41 del D.L. 331/1993, né alle operazioni di cui all'art. 21 comma 6 bis lett a) del D.P.R. 633/1972;
- Quale chiarimento utile per il caso in cui l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. MEF in data 23 gennaio 2015, opti per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il rilascio, da parte del Sistema di interscambio, della ricevuta di consegna può individuarsi quale momento della ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione.
- L'art. 5 del citato DM MEF disciplina gli adempimenti a carico delle Amministrazioni che effettuano acquisti nell'esercizio di attività commerciali in relazione alle quali sono identificate quali soggetti passivi d'IVA.

A riguardo l'Agenzia precisa che l'Amministrazione può, a differenza dei casi di split payment, effettuare una compensazione tra l'importo dell'IVA relativa alla prestazione resa dal fornitore con altri crediti IVA vantati dalla medesima PA.

- Con riguardo alle modalità di versamento dell'IVA in regime di split payment e, segnatamente, al versamento della stessa attraverso modello F24 Enti pubblici, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett.a del DM, l'Agenzia chiarisce che quest'ultimo tipo di versamento deve essere addebitato esclusivamente sul conto dell'Ente, aperto presso la Banca d'Italia, non anche su conti correnti aperti presso istituti diversi o su conti postali.
- Al paragrafo 7, l'Agenzia detta un'ampia e capillare disciplina delle ipotesi in cui occorre regolarizzare le fatture emesse o emettere note di variazione;

- Al para 13, l'Agencia specifica quali siano le sanzioni comminabili a fornitori ed amministrazione per le violazioni degli adempimenti connessi al nuovo istituto. In particolare, l'omesso o ritardato versamento all'erario (per conto del fornitore) da parte della PA è sanzionato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
Non saranno, tuttavia, applicate sanzioni alle violazioni commesse prima del 13 aprile 2015, data di pubblicazione della circolare in parola, stante la pregressa incertezza della materia.

4. Nell'evidenziare la possibilità, menzionata anche nella circolare in oggetto, di rivolgere all'Agencia delle Entrate specifici interPELLI relativi all'applicazione della nuova normativa, ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000, si conferma la disponibilità dello scrivente a ricevere eventuali segnalazioni di ulteriori criticità emerse nell'attuazione dell'istituto in parola, ai fini di un coordinamento che contribuisca al superamento delle medesime.

IL DIRETTORE
(Dir. QUITADAMO Dr. Giuseppe)

ELENCO INDIRIZZI

STATO MAGGIORE DIFESA Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa	<u>SEDE</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	<u>ROMA</u>
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE	<u>NAPOLI</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E.I.	<u>FIRENZE</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M.	<u>BARI</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	<u>TARANTO</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'	<u>ROMA</u>
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	<u>ROMA</u>

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	<u>ROMA</u>
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DIFESA	<u>SEDE</u>
e, per conoscenza:	
GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>
GABINETTO DEL MINISTRO Ufficio Legislativo	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	<u>SEDE</u>
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	<u>SEDE</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O M.D.	<u>SEDE</u>
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
e per diramazione interna:	
UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	<u>SEDE</u>
V REPARTO	<u>SEDE</u>
II REPARTO:	
I Ufficio	<u>SEDE</u>
III Ufficio	<u>SEDE</u>
IV Ufficio	<u>SEDE</u>
Segreteria	<u>SEDE</u>
Servizio Analisi dei costi di produzione industriale e benchmarking	<u>SEDE</u>
Servizio controllo esportazioni - Legge 185/90 e rapporti con R.G.S.	<u>SEDE</u>
Servizio Registro Nazionale delle Imprese	<u>SEDE</u>